



Decreto Dirigenziale n. 9 del 16/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA DITTA F.M. DI MUCCIARDI FEDERICO, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN NAPOLI ALLA VIA IMPERATORE, 18, CON ATTIVITA' DI PRODUZIONE MANUFATTI IN PELLE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Ditta F.M. Di Mucciardi Federico, con sede legale ed operativa in Napoli alla Via Imperatore, 18**, con attività di produzione manufatti in pelle, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 25.07.1991, acquisita al protocollo del Settore con n. 134445 del 13.02.2008 ed integrata ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 152/06 in data 21.08.2008 prot. 708622, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, denominata “*Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g*” e con l'utilizzo effettivo di 2,6 kg/g di collanti;
- d. che allegata alla domanda è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. **che nella conferenza di servizi, iniziata in data 16.12.2011 e conclusasi in data 07.09.2012, i cui verbali si richiamano:**

- a.1 l'ASL con nota prot. 2673 del 15.12.2011 ha espresso parere igienico sanitario favorevole;
- a.2 la Regione ha evidenziato che la relazione tecnica allegata all'istanza risulta mancante del dimensionamento del sistema di abbattimento delle sostanze odorigene con la quantità e qualità dei carboni attivi, del piano di manutenzione e di un layout che riporti le postazioni d'incollaggio e la posizione del sistema di abbattimento;
- a.3 la Ditta ha trasmesso relazione tecnica integrativa in data 17.04.2012 prot. 296393 a riscontro di quanto richiesto dalla regione riportante le caratteristiche del sistema di abbattimento nonché un elaborato grafico esplicativo;
- a.4 l'Amministrazione Regionale ha assegnato all'ARPAC, Comune e Provincia il termine di 20 giorni per esprimere i propri pareri;

CONSIDERATO

- a. che l'ARPAC, Comune e Provincia non hanno espresso i propri pareri, pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7), Legge 241/90 e s.m.i., si considerano acquisiti i rispettivi assensi;
- b. che le emissioni previste al camino E1 rientrano nei limiti di cui all'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza, e per quanto sopra considerato, lo stabilimento sito **in Napoli alla Via Imperatore, 18** gestito dalla **Ditta F.M. Di Mucciardi Federico**, con attività di produzioni manufatti in pelle, per l'attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 individuata alla lettera "p" della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. denominata "*Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiori a 100 kg/g*" e con l'utilizzo effettivo di 2,8 kg/g di collanti;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di cui all'art. 272 comma 2, quella in deroga individuata alla lettera "p" della Parte II, Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così definita: "*Utilizzazione di mastice e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g*" con l'utilizzo effettivo di 2,8 kg/g di collanti la **Ditta F.M. di Mucciardi Federico con sede legale ed operativa in Napoli alla Imperatore, 18** così come di seguito specificate:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRA ZIONE mg/Nmc	PORTATA m ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Postazione incollaggio	SOV totali	2,0	2500	5,0	Filtri in tessuto Filtri a carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche agli atti in data 21.08.2008 prot. 708622 e successive integrazioni;
- 2.2.i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3.contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, sostituendo i carboni attivi non appena gli stessi saranno saturi;

- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
 - 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **Ditta F.M. Di Mucciardi Federico con sede legale ed operativa in Napoli alla Via Imperatore, 18;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi